

Avv. Danilo Granata & Prof. Avv. Renato Rolli

Viale Trieste 38 – Cosenza (Cs) 87100

Via G. Fortunato 218 – Belvedere M.mo (Cs) 87021

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse di: **Nunzio Ciullo**, nato il 27.06.1977 a Foggia e residente in viale San Modestino, 6 - Mercogliano (AV) 83013, e **Lucia Costa**, CSTLCU66E57L049G, nata a Taranto il 17.05.1966 e ivi residente al Corso Umberto 18, rappresentati e difesi entrambi dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), giuste procure in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: danilogranata23@pec.it ; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288, *ricorrenti*;

contro: la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, *amministrazione resistente*;

contro: il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, *altra pa resistente*;

contro: la **Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, *altra resistente*;

nei confronti: di **Antonella Fiordalisi**, residente in Cosenza alla Via Panebianco 632, *controinteressata*.

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e adozione di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica,

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) Delle **Graduatorie di merito e dei vincitori del Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia,** pubblicate sul sito di Formez PA in data 14.01.2022, con il relativo avviso della

presa di servizio da parte dei vincitori e di scelta delle sedi secondo ordine di preferenza;

- 2) Degli **Esiti delle prove scritte digitali** dei ricorrenti sostenute il 24.11.2021, per come pubblicati nelle rispettive aree personali del sito di Formez Pa www.formez.concorsismart.it in data 2 dicembre 2021;
- 3) Dei verbali di correzione della prova;
- 4) Degli atti di valutazione dei titoli dei ricorrenti, sebbene, sconosciuti;
- 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato in GU n. 62 del 08.08.2021, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; d. Delibera n. 16 del 2021 della Commissione RIPAM di nomina della commissione esaminatrice del bando del concorso; e. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto.

Per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti alla rettifica del punteggio conseguito all'esito della prova scritta mediante assegnazione del punteggio positivo (+0.75) sul quesito ambiguo di cui in narrativa, nonché del diritto degli stessi ad essere ammessi alla fase di valutazione dei titoli con conseguente inserimento nelle graduatorie di riferimento,

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a rettificare *in melius* il punteggio assegnato ai ricorrenti all'esito delle prove scritte del 24.11.2021, ad ammetterli al successivo step procedurale, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti delle stesse.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

Premessa in fatto

In data 8 agosto 2021 veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 62 dell'8 agosto 2021 il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale avente ad oggetto: *"il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unita'*

di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”, presso il distretto della Corte di Cassazione e i distretti delle diverse Corti di Appello.

L'art. 3 del bando prevedeva la suddivisione del concorso in due step procedurali: 1) valutazione titoli (per cui era previsto un massimo di 23 punti); 2) prova scritta digitale decentrata (per cui si prevedeva un massimo di 30 punti e una soglia di sbarramento di 21/30esimi) che prevedeva la somministrazione di 40 quesiti.

Per quanto attiene la valutazione titoli, l'art. 6 della *lex specialis*, al comma 2, prevede che “...possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, così ripartiti: a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso) [...] Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati;

b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo:

i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00;

ii. master universitari di primo livello: punti 0,50 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,00;

iii. master universitari di secondo livello: punti 0,75 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,50;

iv. diplomi di specializzazione (DS), ivi compresi quelli rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL): punti 1,50;

v. dottorato di ricerca (PhD): punti 3,00;

c) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato;

d) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista ed alla professione di esperto contabile;

e) punti 4,00 per lo svolgimento, con esito positivo, il tirocinio presso uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

f) punti 2,00 per il servizio prestato quale research officer presso le sezioni specializzate e/o gli uffici giudiziari in materia di immigrazione, protezione internazionale e liberale circolazione nell'Unione europea, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo – EASO”.

La graduatoria sarebbe stata formata dal voto della prova scritta + la valutazione titoli.

Quanto alla prova scritta decentrata, unica per tutti i codici di concorso, oltre all'accertamento della conoscenza dell'inglese, l'art. 7 del bando prevedeva che i questionari avrebbero dovuto presentare domande relative a: *diritto pubblico e ordinamento giudiziario*. La prova si sarebbe intesa superata con il conseguimento di almeno 21 punti.

Per la valutazione delle prove sarebbero stati attribuiti al massimo trenta (30) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:

risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta sbagliata: - 0,375 punti.

Il 12 novembre 2021 veniva reso noto il calendario di convocazione per l'espletamento delle prove scritte che si sarebbero svolte *“in due sessioni, con convocazione dei candidati alle ore 8.30 e alle ore 14.30 nei giorni 24-25 e 26 novembre 2021 presso le seguenti sedi:*

- CALABRIA - PARCO ACQUATICO SANTA CHIARA, VIA SANTA CHIARA SNC, 87036 RENDE (CS) - candidati che hanno presentato domanda per i seguenti distretti: Catanzaro e Reggio Calabria -*
- CAMPANIA - MOSTRA D'OLTREMARE - VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY N.54, 80125 NAPOLI: candidati che hanno presentato domanda per i seguenti distretti: Napoli e Salerno -*
- EMILIA ROMAGNA: FIERA DI RIMINI – Via Emilia 155, 47921 RIMINI - candidati che hanno presentato domanda per i seguenti distretti: Ancona, Bologna, Firenze, Venezia -*
- LAZIO: NUOVA FIERA DI ROMA - VIA EIFFEL INGRESSO EST, 00148 ROMA: candidati che hanno presentato domanda nei seguenti distretti: Aquila, Roma Cass., Campobasso, Perugia, Roma Corte d'Appello –*
- PIEMONTE: LINGOTTO FIERE – VIA NIZZA N.294, 10126 TORINO – candidati che hanno presentato domanda nei seguenti distretti: Brescia, Genova, Milano, Torino, Trieste -*
- PUGLIA: FIERA DI FOGGIA – CORSO DEL MEZZOGIORNO N.1, 71122 FOGGIA: candidati che hanno presentato domanda nei seguenti distretti: Bari, Lecce e Potenza -*

SARDEGNA: FIERA DI CAGLIARI – VIA ARMANDO DIAZ N.221, 09126 CAGLIARI: candidati che hanno presentato domanda nel seguente distretto: Cagliari - 2 • SICILIA: PALAGHIACCIO CATANIA – VIALE KENNEDY 8/A, 95047 CATANIA: candidati che hanno presentato domanda nei seguenti distretti: Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo secondo il calendario pubblicato - • SICILIA: CENTRO FIERA DEL SUD – VIALE EPIPOLI N.250, 96100 SIRACUSA: candidati che hanno presentato domanda nei seguenti distretti: Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo secondo il calendario pubblicato“.

In data 24.11.2021, gli odierni ricorrenti, il Dott. Nunzio Ciullo e la Dott.ssa Lucia Costa, svolgevano la prova scritta mediante utilizzo di un tablet sincronizzato con i codici identificativi di ciascuno di essi. Epperò la prova si è caratterizzata per la presenza di un quesito ambiguo (questo: ***Ai sensi dell’art 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche non statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato***) la cui presenza ha inciso negativamente sul punteggio complessivo dei due candidati, i quali invero “spiazzati” dalla detta ambiguità hanno preferito non dare alcuna risposta e quindi tralasciarlo.

In data 2 dicembre 2021 venivano pubblicati sui profili personali del sito formez.concorsismart.it gli esiti delle prove, ed entrambe i ricorrenti apprendevano di non essere risultati idonei: in particolare, Nunzio Ciullo aveva conseguito 20,625 punti (28 corrette –1 errata – 11 non date – 1 annullata) mentre Lucia Costa ha ottenuto 20,25 punti (29 corrette – 4 errate –7 non date -1 annullata) ; e’ evidente che, se il quesito fosse stato formulato correttamente o se ve ne fosse stato un altro, i ricorrenti avrebbero avuto di certo la possibilità di essere *idonei*.

Seguiva la fase di valutazione dei titoli.

Nelle more del procedimento amministrativo, intanto, il TAR Lazio – Roma, Sez. Ibis, con ordinanze cautelari nn. 233-2022 e 312-2022 , accertava – seppur sommariamente - l’ambiguità di taluni quesiti delle prove concorsuali, in quanto non contemplanti alcuna risposta effettivamente corretta, ammettendo i ricorrenti al proseguo della procedura concorsuale.

In data 14.01.2022 la Pa ha pubblicato le Graduatorie di merito e dei vincitori sul sito di Formez Pa, accompagnate dall’avviso indicante che: a) per i 200 vincitori per il codice CASS - Corte di Cassazione, l’immissione in possesso è fissata a partire dal 14 febbraio 2022; b) tutti i candidati collocati utilmente nelle graduatorie

dei vincitori per i restanti codici di concorso hanno partecipato, nelle giornate comprese tra il 20 e il 28 gennaio 2022, alla procedura di scelta della sede (secondo un certo ordine di preferenza); c) infine, l'immissione in possesso dei vincitori negli Uffici di merito avverrà a partire dal **21 febbraio 2022**.

Per tutto sinora argomentato, in ragione della palese illegittimità del *modus operandi* della Pa e del pregiudizio subito, ai ricorrenti non resta che impugnare i provvedimenti amministrativi in oggetto per i seguenti motivi di

DIRITTO

• Sulla posizione giuridica dei ricorrenti

Preliminarmente, giova evidenziare che la posizione giuridica sostanziale dei ricorrenti è la medesima: tutti, avendo sostenuto la prova in data 24.11.2021, contestano il quesito di cui in narrativa poiché palesemente ambiguo; entrambi quindi sono stati lesi – nella stessa misura (mancato ottenimento dell'idoneità) - dalla presenza di tale quesito. In particolare: per come comprovabile in atti (cfr. esiti prova dei ricorrenti), Nunzio Ciullo ha conseguito 20,625 punti (28 corrette – 1 errata – 11 non date – 1 annullata) mentre Lucia Costa ha ottenuto 20,25 punti (29 corrette – 4 errate – 7 non date - 1 annullata). Pertanto, se al quesito venisse riconosciuto il punteggio di + 0,75 (*rectius*, “abbonato”), entrambi i ricorrenti – che lo hanno tralasciato (totalizzando 0 pt su esso) - diventerebbero idonei, superando per l'effetto la soglia di sbarramento dei 21/30esimi.

I

Sull'ambiguità del quesito della prova scritta del 24.11.2021

- 1. Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis*.**
- 2. Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994.**
- 3. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**
- 4. Difetto di istruttoria.**
- 5. Motivazione carente, perplessa e generica.**
- 6. Violazione del legittimo affidamento.**
- 7. Ingiustizia grave e manifesta.**
- 8. Violazione del principio della *parcondicio concorsorum*.**
- 9. Violazione del *favor participationis*.**
- 10. Violazione del principio di proporzionalità.**
- 11. Violazione dell'art. 51 Cost.**
- 12. Disparità di trattamento.**
- 13. Violazione del principio di uguaglianza *ex art. 3 Cost.***
- 14. Travisamento dei fatti.**
- 15. Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa.**
- 16. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.**

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost., a mente del quale *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

Il *modus operandi* della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi, considerato che la prova concorsuale veniva caratterizzata dalla presenza di un quesito mal posto e/o ambiguo.

Orbene, i candidati del 24 novembre hanno sorteggiato la busta contenente un quiz contenente un quesito ambiguo.

Il quiz incriminato era così formulato ***“Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche non statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato:”***, con possibilità di *flaggare* una tra le seguenti risposte:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze;

secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.

La domanda è palesemente ambigua e induce chi legge in errore, atteso che ai sensi dell'art. 6 comma 4: *Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'art. 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

Ebbene, la norma non si presta a profonde operazioni ermeneutiche, essendo limpida la sua formulazione: le amministrazioni statali approvano il piano triennale dei fabbisogni con DPCM ovvero con decreto del ministro delegato; le altre amministrazioni pubbliche (NON VIENE SPECIFICATO NON STATALI) lo

approvano secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Non v'è – né potrebbe esservi – riferimento alcuno ad “**altre amministrazioni pubbliche NON statali**”. In altre parole, la norma non si riferisce espressamente a pubbliche amministrazioni non statali e, comunque, dal tenore testuale della norma richiamata non è data al candidato la possibilità di ricavare la risposta ritenuta corretta dalla Commissione concorsuale.

E così spiazzati dalla illogica e ambigua formulazione i ricorrenti hanno preferito lasciare in bianco il quesito, onde evitare di incorrere in penalità, totalizzando 0 pt sullo stesso e, quindi, perdendo la possibilità di guadagnare il + 0,75 e concorrendo di fatto con una domanda in meno nel test. Tanto ha impedito agli stessi di superare i 21/30esimi e divenire idonei.

All'uopo, la giurisprudenza amministrativa recentissima ha statuito che :, ha già accertato che in riferimento ad altri quesiti delle prove del medesimo concorso, “nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta” (TAR Lazio Sez. 1bis, ordinanza cautelare n.233-2022 e ordinanza cautelare n. 312-2022).

Tali principi giurisprudenziali sono applicabili anche al caso in esame: **a fronte di un quesito non chiaro e preciso, come si può prevedere che i ricorrenti individuino la risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta?**

Del resto, è utile rammentare che, la parità di trattamento dei candidati, nel caso di quesiti mal formulati, è garantita, secondo consolidata giurisprudenza, solo in quelle circostanze – che non è quella oggetto del presente giudizio – in cui i candidati potevano conoscere a priori la risposta ritenuta (a torto o a ragione) esatta (così T.A.R. Lazio, sez. II quater, 10 novembre 2010 n. 33368, idem, sez. III, 10 marzo 2010, n. 3652).

Viceversa, l'unico strumento che hanno i candidati per difendersi dal torto subito è di agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio.

E' infatti possibile (ed accade non infrequentemente) che i quesiti siano formulati erroneamente, in maniera fuorviante o tale da non contemplare un'unica ed univoca soluzione esatta, così come nella specie, ove il quesito di cui sopra, avendo carattere ambiguo, non consente di individuare con certezza la risposta. D'altra parte,

affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, è necessario che vi sia assoluta “certezza ed univocità della soluzione” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591). La selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test scientificamente attendibile e linguisticamente corretto secondo le regole linguistiche e grammaticali. Al riguardo si rammenti che, come noto, la P.A., nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate dal g.a. sotto il profilo della illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è però configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall' art. 97 Cost. (cfr. T.A.R. , Roma , sez. III , 05/11/2019 , n. 12643).

Nella fattispecie in esame, invece, il quiz sopra indicato non prevede affatto una risposta univocamente esatta, sussistendo ampi margini di opinabilità.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018). Più precisamente,

in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempili, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n.5820).

Nel caso di specie, invece, il quesito formulato dall'amministrazione oggetto di sindacato è palesemente errato.

Si osservi, di contro, che le domande debbono essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Si ravvisano, in conclusione, sufficienti elementi per ritenere che il quesito in esame nell'impugnativa in esame presenti i caratteri di indiscutibile erroneità o ambiguità, in termini tali che è possibile qualificare come invalidanti (cfr. TAR Campania, Sez. V, 3186/2020).

Appare eccessivamente ingiusto, iniquo e inopportuno che un errore afferente l'azione amministrativa possa avere ripercussioni negative sul candidato.

Va da sé che una simile situazione rappresenta una violazione evidente del giusto procedimento e della par condicio concorsorum, oltre che a rappresentare una evidente manifestazione del vizio dell'eccesso di potere nelle forme dell'irragionevolezza, dell'illogicità e della contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Certamente più ragionevole sarebbe “neutralizzare” la penalità relativa al quesito contestato e *abbonarlo*. In altre parole, parte ricorrente ha ingiustamente subito le ritorsioni negative di un errato *modus operandi* amministrativo, ed è impensabile che dei cittadini possano “pagare” le conseguenze di errori della Pa; la stessa che invece dovrebbe tutelarli.

Ciò è comprovabile dunque mediante una mera lettura delle norme citate, oltre che mediante idonea CTU opportunamente richiesta in via istruttoria, qualora ritenuta occorrente.

Va da sé che il modus operandi della Pa è illegittimo in quanto ha travalicato i limiti della logicità, della ragionevolezza e della coerenza.

*

In tal contesto si evidenzia peraltro che il *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”* – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all’art. 1 comma 2 che *“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]”*; principi, tutti, disattesi nella specie dall’*agere* amministrativo.

Orbene, seppur vero che l’Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l’azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all’infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c. d. discrezionalità-**tecnica, eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto** (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115). Siffatta conclusione risulta imposta anche dall’esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinvia le proprie garanzie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

Da ciò l’interesse a ricorrere : se a tale domanda venisse riconosciuto il punteggio positivo, si ribadisce che i ricorrenti acquisirebbero l’idoneità.

➤ **Illegittimità derivata.**

E' lapalissiano considerare come le Graduatorie finali siano illegittime unitamente a tutti gli altri atti connessi e conseguenti (avviso di scelta sedi – calendari – convocazioni – stipule contrattuali – immissioni in servizio), in quanto subiscono in via derivata le conseguenze dell'invalidità/illegittimità degli esiti delle prove scritte, in quanto ad essi strettamente collegati. Trattasi invero di un collegamento così stretto nel contenuto e negli effetti da far ritenere che l'atto successivo (la graduatoria) sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2020 n. 6922).

➤ **Sulla richiesta risarcitoria.**

In via subordinata, nella diniegata ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, non si attribuisse un punteggio maggiore ai ricorrenti nella graduatoria di merito e, quindi in mancanza di reintegrazione in forma specifica, i danni dagli stessi subiti (la mancata copertura di un posto di lavoro) sarebbero in ogni caso passibili di risarcimento in via equitativa; risarcimento conseguente all'illegittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati e dell'iter seguito dall'amministrazione nella procedura *de qua*, con conseguente condanna al pagamento e/o declaratoria dei criteri in base ai quali l'Amministrazione intimata, dovrà formulare una proposta di pagamento comprendente sia il lucro cessante che i ricorrenti avrebbero ottenuto con il superamento delle prove concorsuali, da liquidarsi anche in via equitativa *ex art. 1226 c.c.* sia il danno emergente patito e comunque la perdita di *chance*.

Il nesso di causalità è evidente: il *modus operandi* della Pa ha impedito ai ricorrenti di essere inclusi nella graduatoria di merito, impedendo loro di prestare servizio, benché ne avessero pieno diritto per come meglio esplicitato nel ricorso.

E' appena il caso di sottolineare che l'inidoneità dei ricorrenti è causata esclusivamente da errori imputabili alla Pubblica amministrazione, ovverosia l'erronea formulazione del quesito sopra indicato.

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che i ricorrenti subirebbero qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare

(ammissione con riserva alla valutazione titoli, inclusione in graduatoria etc.), considerato che come dichiarato da Formez PA con l'avviso pubblicato il 14.01.2022 sul sito di Formez PA (allegato in atti): sono state definitivamente approvate le graduatorie di merito e dei vincitori, per ciascun Distretto di Corte di Appello e per la Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del bando di concorso; per i 200 vincitori per il codice CASS - Corte di Cassazione, l'immissione in possesso è fissata sin d'ora a partire dal 14 febbraio 2022, secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito e comunicato agli interessati ; tutti i candidati collocati utilmente nelle graduatorie dei vincitori per i restanti codici di concorso hanno partecipato, nelle giornate **comprese tra il 20 e il 28 gennaio 2022**, alla scelta delle sedi del distretto secondo un certo ordine di preferenza; **l'immissione in possesso dei vincitori negli Uffici di merito è prevista a partire dal 21 febbraio 2022 secondo il calendario che verrà comunicato agli interessati** ; in altre parole, seguiranno a brevissimo le assunzioni previa stipula dei contratti trattandosi di concorso cd. fast track.

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito dai ricorrenti a causa di un quesito palesemente errato: l'ammissione con riserva ai successivi step procedurali garantirebbe agli stessi di poter procedere – nell'attesa della sentenza – alla valutazione dei titoli, alla scelta della sede e in tal senso si salvaguarderebbe *medio tempore* il diritto dei ricorrenti.

Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio.

In effetti, una volta scelta le sedi e terminate le convocazioni, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti dei ricorrenti, anche nel caso di vittoria del presente giudizio. Ed invero, se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, ai ricorrenti toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a suo carico.

Sulla istanza cautelare monocratica ex art. 56 cpa

Le richieste cautelari del precedente punto si intendono Qui richiamate.

Al riguardo, si osservi che le pretese cautelari dei ricorrenti risultano talmente gravi ed urgenti da giustificare il rilascio di un provvedimento monocratico da parte di

Codesto Giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 cpa, atteso che, come indicato con l'avviso pubblicato sul sito di formez pa, le graduatorie sono state pubblicate, sono terminate le scelte delle sedi concorsuali secondo i rispettivi ordini di preferenza e in ogni caso a partire dal 21 febbraio inizierà la fase di immissione in servizio, e quindi a breve verranno sottoscritti i contratti di lavoro. Simili circostanze pertanto non consentono neanche di attendere la discussione collegiale in camera di consiglio e tanto al fine di evitare qualsivoglia nocumento agli interessi dei ricorrenti, già compromessi per via del *modus operandi* della P.a. resistente. Pertanto, appare opportuno sospendere la procedura già in via monocratica e in ogni caso adottare altra misura cautelare idonea a tutelare la posizione giuridica del ricorrente.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

ISTANZA EX ART. 53 CPA

Nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare monocratica, sussistendo i presupposti d'urgenza di cui all'art. 53 cpa per quanto già esplicitato in merito agli imminenti step procedurali (scelta sedi – convocazione – stipula dei contratti – immissione in servizio), *si chiede* che vengano abbreviati i termini relativi alla fissazione della camera di consiglio.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice di:

- 1) Se opportuno, disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune; ordinare all'Amministrazione di esibire in giudizio i verbali e/o gli atti e ogni altro documento istruttorio relativi alla ricorrenza della prova scritta digitale dei ricorrenti, con particolare riferimento al Quesito di cui sopra;
- 2) se ritenuto opportuno e se quanto esplicitato in ricorso non fosse sufficiente, disporre una consulenza tecnica per constatare l'erroneità della domanda segnalata in ricorso;

In via cautelare: e già in senso monocratico, sospendere gli atti gravati e/o ammettere con riserva al proseguo della procedura concorsuale i ricorrenti, riconoscendoli idonei e con il maggior punteggio in relazione al quesito oggetto di contestazione;

Nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto attribuire ai ricorrenti: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse; assegnare: +0,75 punti ai ricorrenti sul punteggio della prova scritta; riconoscere i ricorrenti *idonei*, ammetterli alla valutazione titoli e disporre l'inserimento nelle graduatorie definitive.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici/pubblico impiego e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Produzione giusta indice.

Cosenza (Cs), 29.01.2022

Avv. Danilo GRANATA